

## **ACCORDO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN OCCASIONE DEGLI SCIOPERI**

### **Art. 1**

#### **Servizi pubblici essenziali**

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. 12.6.1990 n. 146, come modificata dalla l. 11.4.2000 n. 83, e dell'art. 2 dell'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, siglato il 20 settembre 2001, **i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del SSN sono i seguenti:**
  - a) assistenza sanitaria
  - b) igiene e sanità pubblica
  - c) veterinaria
  - d) protezione civile
  - e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
  - f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento
  
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2 **la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili** per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
  - A) ASSISTENZA SANITARIA
    - A1) Assistenza d'urgenza:
      - Pronto soccorso medico e chirurgico
      - Rianimazione, terapia intensiva
      - Unità coronarica
      - Assistenza ai grandi ustionati
      - Emodialisi
      - Prestazioni di ostetricia connesse ai parti
      - Patologia neonatale
      - Servizio ambulanze, compreso eliambulanze
      - Servizio trasporto infermi
  
    - A2) Assistenza ordinaria:
      - Servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative
      - Unità spinali
      - Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate
      - Assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori
      - Assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta
      - Nido e assistenza neonatale

- Attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento

### A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

- Servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso ai servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso
- Servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati
- Raccolta ed allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente
- Servizi della direzione sanitaria nei 5 giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali ed amministrative nonché quelle referendarie

### B) IGIENE E SANITÀ PUBBLICA:

- Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti
- Controllo per la prevenzione di rischi ambientali e di vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e sulle bevande.

### C) VETERINARIA:

- Vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale
- Vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi
- Controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica
- Ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita
- Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti

### D) PROTEZIONE CIVILE

- Attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi

### E) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

- Attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce acqua gas servizi sanitari informatici ecc) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate
- Interventi urgenti di manutenzione degli impianti

### F) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO:

- Attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale

servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese

## Art. 2 Contingenti di personale

1. Ai fini di cui al precedente art. 1 le parti concordano quanto segue:
  - a) Per le prestazioni indispensabili relative **all'assistenza sanitaria d'urgenza** (art. 1 lett. A1 ) verrà mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato nel turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Alle suddette prestazioni dovrà essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

- b) Per le prestazioni indispensabili relative alle restanti lettere dell'art. 1 verrà disposto specifico contingentamento definito, nei singoli settori, per numero e per profilo, sulla base del personale in servizio nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
2. In relazione alla necessità di garantire la continuità delle prestazioni terapeutiche non dilazionabili senza danni per le persone interessate è escluso, da quanto sopra, il contingentamento del personale Tecnico Sanitario delle Radioterapie, per il quale è prevista l'individuazione del seguente contingente minimo, nei tre PP.OO. ove è presente la radioterapia:

Presidio Arezzo:	Contingente per sciopero n. 4	(Giorni feriali n. 10).
Presidio Valdarno:	Contingente per sciopero n. 2	(Giorni feriali n. 3).
Presidio Grosseto:	Contingente per sciopero n. 4	(Giorni feriali n. 7).

(si tratta di due tecnici per apparecchio interessato)

Il presente contingentamento viene introdotto in via provvisoria, con riserva di revisione o conferma a seguito del parere della Commissione di Garanzia, che l'Azienda si impegna a chiedere.
3. Eventuali variazioni delle modalità organizzative dei turni festivi, comportano una automatica revisione dello schema dei contingenti minimi.
4. Le parti si impegnano ad integrare il presente accordo con specifiche tabelle recanti i contingenti di personale numerici e distinti per profilo da prevedere in caso di sciopero, non appena sarà completata l'organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est e comunque entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
5. Le parti concordano che per le prestazioni indispensabili diverse da quelle relative all'assistenza sanitaria d'urgenza, garantite nei giorni festivi solo con unità reperibili, il contingente sia determinato con lo stesso numero di unità previste come pronto disponibili in servizio attivo. Nei casi di adesione massiva allo sciopero sarà possibile disporre il contingentamento in forma di pronta disponibilità

## Art. 3 Modalità da seguire in caso di sciopero

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero relative a vertenze aziendali, che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con un preavviso non inferiore a 10 giorni

precisando, in particolare, la durata della astensione dal lavoro: In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'amministrazione.

2. La struttura aziendale titolare delle Relazioni Sindacali provvede ad inviare tale comunicazione ai Direttori dei Dipartimenti, al Direttore della Rete Ospedaliera, ai Direttori di Zona Distretto ed alla struttura titolare della Comunicazione.
3. I Direttori delle Macrostrutture suddette devono darne comunicazione a tutti i Responsabili/Direttori delle Strutture Funzionali/Professionali di propria afferenza. La struttura aziendale preposta alla comunicazione è tenuta a trasmettere entro 5 giorni agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive del servizio pubblico di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità d'azione dello sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalla stessa struttura anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
4. I Direttori dei Dipartimenti, della Rete Ospedaliera e di Zona Distretto, in collaborazione con i Direttori/Responsabili delle strutture afferenti, devono definire l'elenco nominativo del personale che costituisce il contingente minimo, nel rispetto delle regole di cui all'art. 2, e curare la diffusione di adeguata e tempestiva informazione all'utente sulla possibile sospensione delle prestazioni
5. L'elenco nominativo dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili e quindi esonerato dallo sciopero, viene approntato inserendo i dipendenti che sarebbero normalmente previsti in turno (per le prestazioni indispensabili relative all'assistenza sanitaria d'urgenza -art. 1 lett. A1) o individuandoli tra coloro che sarebbero normalmente previsti in turno (per le prestazioni indispensabili relative alle restanti lettere dell'art. 1), in entrambi i casi con un criterio di rotazione.
6. Tale elenco nominativo dovrà essere comunicato dai Direttori di Dipartimento, della rete ospedaliera e delle Zone Distretto al personale interessato ed alla struttura aziendale titolare delle Relazioni Sindacali, per il successivo inoltro alle OO.SS. locali. A tal fine l'Azienda provvede a trasmettere i contingenti individuati alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (portavoce della RSU e delegati delle OO.SS. ammesse alla trattativa aziendale) ed ai rappresentanti locali delle eventuali sigle diverse che indicano lo sciopero, entro cinque giorni dalla data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
7. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali

#### **Art. 4**

##### **Procedure di raffreddamento e di conciliazione**

1. Per quanto attiene agli organi, ai tempi ed alle procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero, si rinvia al CCNL ed dell'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, siglato il 20 settembre 2001
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Azienda si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto

## Art. 5 Disposizioni finali

1. L'Azienda attraverso i Direttori dei Dipartimenti, della Rete Ospedaliera e di Zona Distretto, si fa garante del rispetto di quanto contenuto nel presente accordo, con particolare riferimento al tipo di prestazioni (indispensabili ed indifferibili) erogabili dal personale del comparto.  
In maniera particolare i responsabili delle singole strutture aziendali sono tenuti ad organizzare le attività di competenza tenendo conto dei seguenti principi:
  - A seguito della proclamazione di sciopero le strutture interessate alla prenotazione delle prestazioni dovranno informare gli utenti dei possibili rischi di non erogazione delle stesse nei giorni di sciopero;
  - I responsabili delle strutture organizzeranno il lavoro dei dipendenti non aderenti allo sciopero in maniera tale da erogare prestazioni proporzionali al numero dei lavoratori presenti, tenendo anche conto delle presenze di personale nelle altre strutture coinvolte nell'erogazione di prestazioni collegate (es: prelievi ematici ed attività di laboratorio);
  - Adeguata e tempestiva informazione all'utente sulla sospensione delle prestazioni
2. Le parti si riservano di rivedere ed eventualmente integrare il presente accordo qualora, in fase di applicazione dello stesso, dovessero emergere criticità o ulteriori elementi da valutare

Siena, lì 10/07/2017

La Delegazione Aziendale

Il portavoce RSU

Le OO.SS.